



COMUNE DI TORANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

Ufficio Tecnico

FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98

Viste:

- La LEGGE N° 431 DEL 09.12.98, art. 11
- La DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 206 DEL 27.03.2006
- Il comma 13 dell'art. 11 (Piano casa) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- La Nota Prot. n. 0686 del 9/11/2010 della Regione Calabria.

In esecuzione della LEGGE N° 431 del 9.12.98, art. 11, della DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N° 206 del 27.03.2006 e della Nota Prot. n. 0686 del 9/11/2010 della Regione Calabria, il Comune di Torano Castello pubblica il Bando per l'erogazione del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

1. Finalità

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

2. Beneficiari

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana;
2. cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea e possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Calabria;
3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Calabria;
4. titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
5. residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
6. non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;
7. non essere assegnatario di un alloggio comunale
8. non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
9. le seguenti condizioni non sono causa di esclusione:
 - titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà",

- titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - titolarità di una quota su più alloggi, purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure inabitabilità dell'alloggio;
10. patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
 11. valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, non è superiore ad € 17.000,00 come risulta da certificazione rilasciata dall'INPS o soggetto abilitato;
 12. valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), valore ISE e incidenza canone annuo, al netto degli accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, rientra nei valori di seguito indicati [Fascia A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS, Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%], [Fascia B: Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00, Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00, , Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 24%]; come risulta da certificazione rilasciata dall'INPS o soggetto abilitato;
 13. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE del precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - Presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione;
 - Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;
 14. le condizioni di cui ai punti 12. e 13. non sono tra loro cumulabili;
 15. l'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del Valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
 16. i requisiti di cui al punto 3 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.lgs n. 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo;
 17. non sono efficaci:
 - eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

3. Entità del contributo

1. il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal D.lgs n. 130/2000:
 - Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del 14% per un massimo di € 3.100,00 (euro tremilacento/00);
 - Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del 24% per un massimo di € 2.325,00 (euro duemilatrecentoventicinque/00).
2. per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a giorni 15.

4. Canone annuo di locazione

1. il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata domanda.
2. nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

5. Decesso

1. in caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978;
2. qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

6. Domanda di accesso e certificazione

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

TORANO CASTELLO, Li 30 DIC. 2010